**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**

DECRETO 12 giugno 2020

**Proroga dei termini di aggiudicazione degli interventi autorizzati**

**con le economie dei mutui Bei 2015 e 2016, nonche' di conclusione dei lavori. (Decreto n. 34/2020). (20A03770)**

*(GU n.181 del 20-7-2020)*

 IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

 Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con

modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure

urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca (di seguito,

decreto-legge n. 104 del 2013);

 Visto in particolare l'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del

2013, che prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di

ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento

sismico, efficientamento energetico di immobili di proprieta'

pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione

artistica, musicale e coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e

residenze per studenti universitari, di proprieta' degli enti locali,

nonche' la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la

realizzazione di palestre nelle scuole o di interventi volti al

miglioramento delle palestre scolastiche esistenti, per la

programmazione triennale, le regioni interessate possano essere

autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con

il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, a

stipulare appositi mutui trentennali, con oneri di ammortamento a

totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti,

con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la societa'

Cassa depositi e prestiti S.p.a. e con i soggetti autorizzati

all'esercizio dell'attivita' bancaria, ai sensi del decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

 Visto inoltre il medesimo art. 10, cosi' come modificato dall'art.

1, comma 176, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che stabilisce, per

la realizzazione dei predetti interventi, contributi pluriennali per

euro 40 milioni per l'anno 2015 e per euro 50 milioni annui per la

durata residua dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno

2016 e fino al 2044;

 Visto in particolare l'ultimo periodo del comma 1 del citato art.

10, che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca e con il Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, per definire le modalita' di

attuazione della norma per l'attivazione dei mutui e per la

definizione di una programmazione triennale, in conformita' ai

contenuti dell'Intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il

1° agosto 2013 tra il Governo, le regioni, le Province autonome di

Trento e di Bolzano e le autonomie locali;

 Visto il decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante misure

urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere

pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione

burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa

delle attivita' produttive e, in particolare, l'art. 9, comma

2-quater, che ha esteso l'ambito oggettivo di applicazione dell'art.

10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, ricomprendendo tra gli

immobili oggetto di interventi di edilizia scolastica anche quelli

adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

 Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1, recante accelerazione delle

procedure per l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti e

costruzioni industriali e, in particolare, l'art. 19, il quale

dispone che a modifica delle leggi vigenti, le rate dei mutui,

concessi per l'esecuzione di opere pubbliche e di opere finanziate

dallo Stato o da enti pubblici, sono erogate sulla base degli stati

di avanzamento vistati dal capo dell'Ufficio tecnico o, se questi

manchi, dal direttore dei lavori;

 Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia

scolastica, e in particolare gli articoli 4 e 7, recanti norme,

rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e

finanziamento degli interventi, nonche' di anagrafe dell'edilizia

scolastica;

 Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge

finanziaria 2004) e, in particolare, l'art. 4, comma 177, come

modificato e integrato dall'art. 1, comma 13, del decreto- legge 12

luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

luglio 2004, n. 191, nonche' dall'art. 1, comma 85, della legge 23

dicembre 2005, n. 266, che reca disposizioni sui limiti di impegno

iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche

disposizioni legislative (di seguito, legge n. 350 del 2003);

 Visto altresi', il comma 177-bis del medesimo art. 4 della citata

legge n. 350 del 2003, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge

27 dicembre 2006, n. 296, che ha integrato la disciplina in materia

di contributi pluriennali, prevedendo, in particolare, che il

relativo utilizzo e' autorizzato con decreto del Ministro competente,

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa

verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e

sull'indebitamento netto rispetto a quello previsto a legislazione

vigente;

 Vista la legge del 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(legge finanziaria 2005) e, in particolare, l'art. 1, commi 75 e 76,

che detta disposizioni in materia di ammortamento di mutui attivati

ad intero carico del bilancio dello Stato;

 Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di

contabilita' e finanza pubblica e, in particolare, l'art. 48, comma

1, che prevede che nei contratti stipulati per operazioni

finanziarie, che costituiscono quale debitore un'amministrazione

pubblica, e' inserita apposita clausola che prevede a carico degli

istituti finanziatori l'obbligo di comunicare in via telematica,

entro trenta giorni dalla stipula, al Ministero dell'economia e delle

finanze - Dipartimento del tesoro e Dipartimento della Ragioneria

generale dello Stato, all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto

perfezionamento dell'operazione finanziaria con indicazione della

data e dell'ammontare della stessa, del relativo piano delle

erogazioni e del piano di ammortamento distintamente per quota

capitale e quota interessi, ove disponibile;

 Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante

ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e in particolare

l'art. 11, commi 4-bis e seguenti, il quale prevede l'adozione di un

decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della

ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata, per la definizione di

priorita' strategiche, modalita' e termini per la predisposizione e

l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in annualita',

di interventi di edilizia scolastica nonche' i relativi

finanziamenti;

 Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle

disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'art. 1, comma

160, con il quale si stabilisce che la programmazione nazionale

predisposta ai sensi del citato art. 10 del decreto-legge n. 104 del

2013 rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di

edilizia scolastica per il triennio 2015-2017 e sostituisce i piani

di cui all'art. 11, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012,

n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,

n. 221;

 Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni

urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei

beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche

agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita',

e in particolare l'art. 4, comma 3-quinquies;

 Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con

modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante

«Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la

riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali,

delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello

sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione

internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente

e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca, nonche' per la rimodulazione degli

stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i

compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle

Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per

le garanzie nelle comunicazioni» e, in particolare, l'art. 6

concernente «Interventi urgenti sull'organizzazione del Ministero

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca», che modifica

l'art. 1, comma 345, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

 Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con

modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni

urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del

Ministero dell'universita' e della ricerca, e in particolare l'art.

4;

 Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con

modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza

epidemiologica da Covid-19;

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21

ottobre 2019, n. 140, recante il regolamento concernente

l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca;

 Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di

concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della

ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 23

gennaio 2015, con cui sono stati individuati i criteri e le modalita'

di attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013;

 Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca 16 marzo 2015, n. 160, con cui sono state ripartite, su

base regionale, le risorse previste come attivabili in termini di

volume di investimento derivanti dall'utilizzo dei contributi

trentennali autorizzati dall'art. 10 del decreto-legge n. 104 del

2013, riportando per ciascuna regione la quota di contributo annuo

assegnato, che costituisce il limite di spesa a carico del bilancio

dello Stato;

 Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di

concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della

ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 27

aprile 2015, n. 8875, con cui e' stato prorogato al 30 aprile 2015 il

termine di scadenza per la predisposizione, da parte delle regioni,

dei rispettivi piani triennali di edilizia scolastica e al 31 maggio

2015 il termine entro il quale il Ministero dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca, sulla base dei piani triennali

regionali, predispone un'unica programmazione nazionale;

 Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca 29 maggio 2015, n. 322, con il quale si e' proceduto a

predisporre la programmazione unica nazionale 2015-2017 in materia di

edilizia scolastica, redatta sulla base dei piani regionali pervenuti

al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

 Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 1°

settembre 2015, n. 640, con il quale, ai sensi e per gli effetti

dell'art. 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e'

stato autorizzato l'utilizzo - da parte delle regioni, per il

finanziamento degli interventi inclusi nei piani regionali triennali

di edilizia scolastica di cui alla programmazione unica nazionale

2015-2017, ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 23

gennaio 2015 - dei contributi pluriennali di euro 40.000.000,00

annui, decorrenti dal 2015 e fino al 2044, previsti dall'art. 10 del

decreto-legge n. 104 del 2013, per le finalita', nella misura e per

gli importi a ciascuna regione assegnati per effetto dei decreti

sopra richiamati;

 Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di

concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della

ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3

giugno 2016, n. 11418, registrato dalla Corte dei conti in data 13

luglio 2016, con il quale - fermi restando i criteri e le modalita'

di attuazione dell'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013 di cui

al decreto interministeriale 23 gennaio 2015 - sono stati definiti i

termini, in particolare, al fine di procedere all'aggiornamento dei

piani annuali di ripartizione dell'ulteriore contributo annuo di 10

milioni di euro dall'anno 2016 all'anno 2044 e alla predisposizione

del successivo decreto interministeriale di autorizzazione alla

stipula dei mutui da parte delle regioni, ai sensi dell'art. 4, comma

177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

 Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca 5 agosto 2016, n. 620, con il quale si e' proceduto al

riparto su base regionale delle risorse pari a euro 9.999.999,99,

come attivabili in termini di volume di investimento, derivanti

dall'utilizzo dei contributi pluriennali recati dall'art. 10 del

decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con

modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come modificato

dall'art. 1, comma 176, della legge n. 107 del 2015, riportando per

ciascuna regione la quota di contributo annuo assegnata, che

costituisce il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato;

 Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca 14 ottobre 2016, n. 790, con cui si e' proceduto

all'aggiornamento della programmazione unica nazionale con

riferimento ai piani regionali 2016;

 Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca 7 dicembre 2016, n. 968, con il quale gli enti locali

sono stati autorizzati ad avviare i lavori per gli interventi del

piano 2016 a valere sul mutuo gia' contratto nel corso del 2015;

 Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di

concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della

ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 30

dicembre 2016, recante la proroga del termine di cui all'art. l,

comma 1, lettera e), del decreto interministeriale n. 11418 del 2016,

imposto agli enti locali per l'aggiudicazione provvisoria e fissato

al 30 giugno 2017;

 Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca 8 marzo 2017, n. 134, con cui si e' proceduto alla

modifica dei piani annuali 2016 di aggiornamento della programmazione

in materia di edilizia scolastica delle Regioni Emilia-Romagna e

Marche;

 Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 6

giugno 2017, n. 390, con il quale, ai sensi e per gli effetti

dell'art. 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e'

stato autorizzato l'utilizzo - da parte delle regioni, per il

finanziamento degli interventi inclusi nei piani regionali triennali

di edilizia scolastica di cui alla programmazione unica nazionale

2015-2017, ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale 23

gennaio 2015 - dei contributi pluriennali di euro 9.999.999,99 annui,

decorrenti dal 2016 e fino al 2044, previsti dall'art. 10 del

decreto-legge n. 104 del 2013, per le finalita', nella misura e per

gli importi a ciascuna regione assegnati per effetto dei decreti

sopra richiamati;

 Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 9

aprile 2018, n. 271, con cui e' stata disposta la proroga al 30

settembre 2018 del termine di aggiudicazione di cui al citato decreto

interministeriale n. 390 del 2017;

 Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca 13 marzo 2018, n. 216, con il quale e' stato approvato

l'aggiornamento relativo all'annualita' 2017 della programmazione

2015-2017;

 Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca 26 marzo 2018, n. 243, con il quale sono stati

autorizzati, a valere sul mutuo del 2016, alcuni interventi

rientranti nell'annualita' 2017 approvata con il predetto decreto n.

216 del 2018;

 Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca 3 gennaio 2019, n. 2, con il quale, d'intesa con il

Ministero dell'economia e delle finanze, sono state assegnate le

economie maturate dalle regioni con riferimento ai piani di

intervento autorizzati con decreto interministeriale n. 640 del 2015;

 Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca 21 giugno 2019, n. 550, con il quale si e' proceduto ad

autorizzare ulteriori interventi della Regione Emilia-Romagna e a

rettificare alcuni interventi della Regione Basilicata e Sardegna;

 Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca 31 luglio 2019, n. 687, con il quale il termine per la

proposta di aggiudicazione per gli interventi autorizzati con il

decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della

ricerca 3 gennaio 2019, n. 2 e' stato differito al 31 dicembre 2019;

 Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e

della ricerca 25 settembre 2019, n. 835, con il quale si e' proceduto

all'assegnazione delle economie maturate dalle regioni con

riferimento ai piani di interventi autorizzati con il citato decreto

interministeriale n. 390 del 2017;

 Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 21 gennaio 2020, n.

23, con il quale e' stato prorogato al 30 giugno 2020 il termine di

aggiudicazione degli interventi autorizzati con decreto del Ministro

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 2 del 2019;

 Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo

2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1° aprile 2020, 14

aprile 2020 e 26 aprile 2020, recanti ulteriori disposizioni

attuative in materia di contenimento e gestione dell'emergenza

epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio

nazionale;

 Dato atto che tutti gli interventi autorizzati nell'ambito delle

economie di cui ai decreti interministeriali n. 640 del 2015 e n. 390

del 2017 dovevano terminare, sulla base del contratto di progetto

stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e la Banca europea

degli investimenti, entro il 15 ottobre 2020, per consentirne la

rendicontazione entro il 31 dicembre 2020;

 Considerato che, a seguito delle misure adottate per il

contenimento dell'infezione da Covid-19, non risulta possibile

rispettare il termine di conclusione dei lavori ne' quello relativo

al termine per l'aggiudicazione degli interventi finora autorizzati a

valere sulle sopracitate economie;

 Dato atto che con nota del 16 marzo 2020 e' stato chiesto da parte

del Ministero dell'istruzione - Ufficio di Gabinetto alla Banca

europea degli investimenti di concedere una proroga di un anno del

contratto di progetto, per consentire il completamento dei lavori e,

quindi, la relativa rendicontazione entro il 2021;

 Considerato che la Banca europea degli investimenti ha comunicato

in data 4 maggio 2020 l'intervenuta approvazione della proroga al

mese di novembre 2021;

 Ritenuto quindi possibile, alla luce di quanto sopra esposto,

individuare i medesimi termini di aggiudicazione degli interventi

autorizzati con le economie relative ai mutui di cui ai decreti del

Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 1° settembre 2015, n.

640 e 6 giugno 2017, n. 390 e relativi decreti del Ministro

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 gennaio 2019, n.

2, 21 giugno 2019, n. 550 e 25 settembre 2019, n. 835;

 Ritenuto altresi', possibile stabilire il medesimo termine di

conclusione dei lavori e rendicontazione per tutti gli interventi

autorizzati a valere sulle risorse di cui ai citati decreti del

Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 1° settembre 2015, n.

640 e 6 giugno 2017, n. 390;

 Decreta:

 Art. 1

 Individuazione termini per proposta aggiudicazione

 e conclusione lavori

 1. Il termine per la proposta di aggiudicazione dei lavori da parte

degli enti locali beneficiari dei finanziamenti, di cui al decreto

del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3

gennaio 2019, n. 2 e di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca 21 giugno 2019, n. 550, e' fissato

al 31 ottobre 2020.

 2. Il termine per la proposta di aggiudicazione da parte degli enti

locali beneficiari dei finanziamenti, di cui al decreto del Ministro

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 25 settembre 2019,

n. 835, e' fissato al 31 ottobre 2020.

 3. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1 e al comma 2

determina la decadenza dai contributi concessi con decreto del

Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 gennaio

2019, n. 2, con decreto del Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca 21 giugno 2019, n. 550 e con decreto

del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 25

settembre 2019, n. 835.

 4. Il termine per il completamento dei lavori e la rendicontazione

degli interventi autorizzati a valere sulle risorse, di cui ai

decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della

ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 1° settembre

2015, n. 640 e 6 giugno 2017, n. 390, e' prorogato al 15 ottobre

2021.

 Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge.

 Roma, 12 giugno 2020

 Il Ministro: Azzolina

Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 2020

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle

attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del

lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 1560

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |